



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIAVARI

Così composto:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Dott. ssa Albino Valeria | - Presidente - |
| 2) Dott. Del Nevo Andrea | - Giudice estensore - |
| 3) Dott. Grasso Pasquale | - Giudice - |
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 880/2006 del Ruolo Generale Affari
 Contenziosi e vertente

TRA

residente in Via

rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Vanti del Foro di Chiavari, ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio e persona, in Chiavari (Ge) Via Vittorio Veneto 35/8, come da mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

BANCA

, già Banca

, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, con sede in

, rappresentata e difesa

Sent. N. 268/07
 DEL 17/08/07

NR. G 880/2006

N. 811 CRON.

sp. 641 rep.

OGGETTO: deposito
 bancario

Trattenuta a sentenza il

23/01/07

b

dall'Avv. _____ ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio e
persona in _____

CONVENUTA

OGGETTO : Pagamento somma _____

CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE

“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,

- accertata la violazione da parte della Banca convenuta, nella formazione e conclusione degli ordini e dei contratti di acquisto titoli per cui è causa della norme imperative di cui al TUF- Reg. CONSOB e Codice Civile richiamate nel presente atto e comunque meglio viste dal Tribunale, e dichiarata quindi la responsabilità contrattuale della Banca convenuta nella prestazione di servizi di investimento in relazione all'evento di danno (mancato rimborso dei titoli - mancata corresponsione delle cedole) conseguito agli attori;
previo ogni ulteriore accertamento, pronuncia e declaratoria del caso;
- **in via principale**: dichiarare la nullità, per violazione di norme imperative (art. 21 TUF in relazione agli artt. 1343 - 1418 C.C.; art. 47 Cost. e quant'altro meglio visto), degli ordini e dei contratti relativi agli acquisti titoli, conclusi dagli attori con _____ aventi ad oggetto l'obbligazione della Repubblica Argentina per cui è causa, e che qui di seguito si riporta, con le seguenti date ed indicazioni:

8

- ARGENTINA 9.1/4%,
- **In via subordinata:** pronunciare sentenza di annullamento degli ordini e contratti medesimi, per errore/reticenza/malafede contrattuale ex artt. 1175-1337-1439 etc. C.C., avendo l'Istituto operato in conflitto di interessi con i Clienti, e per quant'altro meglio visto;
- **In via ulteriormente subordinata,** ove ritenuti ordini e contratti non nulli e non annullabili, dichiarare comunque, ex art. 1453 C.C. e quant'altro, risolti, per grave inadempimento della Banca convenuta, il contratto di acquisto titoli di cui sopra, in conseguenza della violazione, per responsabilità, fatto e colpa della Banca convenuta, degli obblighi scaturenti dagli accordi contrattuali conclusi dalle parti nonché degli obblighi comportamentali (conflitto di interessi; dovere di corretta informazione; tutela del cliente e principio dell'affidamento etc.) previsti per la prestazione di servizi di investimento nelle normative TUF - CONSOB e Codicistica, nonché dall'art. 47 Cost. It., come specificate nella narrativa del presente atto, e comunque meglio viste dal Tribunale Ill.mo.
- **Per l'effetto di tutto quanto sopra, ed in ogni caso:**
- **A)** dichiarar tenuta e condannare la Banca convenuta al rimborso in favore degli attori- anche in via risarcitoria - degli importi ricevuti per le causali sopraesposte (acquisto titolo), pari alla somma di € quella che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla domanda al saldo e il risarcimento del danno da svalutazione monetaria.
- **B)** dichiarar altresì tenuta e condannare la Banca convenuta al pagamento in favore degli attori, ad ulteriore titolo di risarcimento danni per "perdita di

chance", conseguente alla mancata corresponsione delle cedole, della somma di Euro (come quantificata al punto 5b del presente atto), o di quella meglio vista, anche maggiore, da liquidarsi anche in via equitativa dal Tribunale Ill.mo.

Con vittoria in ogni caso delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA".

IL CASO.it

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO

Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzioni,

nel merito, respingere le domande attrici tutte, in quanto improcedibili, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;

in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, disporre la restituzione alla banca convenuta degli strumenti finanziari oggetto di causa, nonché delle cedole ad oggi incassate dagli attori oltre interessi legali e rivalutazione;

in ogni caso, condannare controparte alla rifusione di spese, diritti e onorari di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno chiesto la restituzione della somma capitale investita tramite la filiale di della banca convenuta in bond argentini (Euro nel settembre 2000.

La causa appare decidibile senza istruttoria orale (con conferma del decreto di fissazione di prima udienza emesso dal Giudice relatore in ordine all'incapacità a deporre del funzionario indicato dalla Banca convenuta) in forza del consolidato

orientamento

espresso da questo Tribunale e da quello di Genova nei casi analoghi di acquisto di titoli CIRIO.

Questo Tribunale ritiene nel merito che sussiste responsabilità della banca convenuta (o meglio della sua dante causa) nella vicenda in esame.

Tuttavia non si ritiene trattarsi di nullità, perché non si ritiene legittimo creare ipotesi di nullità non espressamente previste come tali dalla legge, né di annullamento, perché il buon andamento dei bond argentini per un lungo periodo di tempo esclude in radice la sussistenza di dolo da parte della Banca.

Il Collegio ritiene infatti che il contratto in esame debba essere dichiarato risolto per grave inadempimento della dante causa dell'Istituto di Credito convenuto.

Infatti, deve ritenersi che la Banca non si sia comportata in conformità a quanto prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 21 lett. a) e b) del d. lgs. 24/02/1998 n. 58 e 28 del regolamento Consob 01/07/1998 n. 11522, che impone all'istituto di credito di prestare i servizi di investimento con diligenza e di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati.

In proposito occorre osservare che, come ammesso dalla stessa convenuta, ai titoli del debito argentino nel mese di luglio 2001 l'agenzia Moody's aveva attribuito come rating la valutazione Caal (indicante un titolo ad altro rischio di insolvenza) e che, nell'anno precedente, tali obbligazioni erano state classificate rispettivamente, B1 (20/08/2000), b2 (20/03/2001 e 04/06/2001), B3 (13/07/2001), indicatori che notoriamente designano titoli molto speculativi che offrono scarsa sicurezza di puntualità del pagamento nel lungo termine, con una valutazione progressivamente negativa da B1 a B3.

Nella valutazione Standard & Poor's invece al titolo in questione era stato attribuito il seguente rating con andamento parimenti sempre più negativo: BB (15/09/2000), B (08/05/2001), B (06/06/2001), CCC+ (09/10/2001).

Le prime classificazioni indicano titoli speculativi con cui il debitore mantiene al momento la capacità di onorare i propri impegni, ma sulla quale condizioni avverse di mercato potrebbero incidere negativamente sulla stessa, mentre l'ultima designa un debitore ad alto rischio di insolvenza nel senso che, ove le condizioni di mercato divengano sfavorevoli, molto probabilmente il debitore non sarà in grado di onorare i propri impegni.

IL CASO.it

In proposito va quindi affermato che i titoli obbligazionari argentini erano diventati ad alto rischio di insolvenza già nel corso del 2001, dato che entrambe le agenzie avevano ripetutamente rivisto in senso negativo il loro giudizio sull'affidabilità ad onorare gli impegni da parte dello stato argentino (c.d. down - grading): per quanto riguarda il rating leggermente più favorevole indicato da Standard & Poor's nel periodo antecedente l'acquisto va osservato che, poiché rientra nelle massime di comune esperienza il dato secondo cui, di fronte a valutazioni divergenti (peraltro modeste nel caso di specie), gli investitori prendono in considerazione quella più negativa (peraltro già nell'ottobre del 2001 il rating attribuito da tale agenzia si era allineato a quello espresso da Moody's), deve ritenersi che costituisca dato acquisito per il mercato quello secondo cui i titoli del debito pubblico argentino erano considerati di problematico rimborso.

Al riguardo va osservato che la banca doveva fornire una completa informazione circa i rischi connessi a quella specifica operazione che il cliente intendeva porre in essere (obbligo imposto dall'art. 28 co, II del regolamento Consob N. 11522),

informazione che, trattandosi di soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (cfr. art. 21 lett. a) d. lgs. 58/98, 26 lett. e) reg. Consob cit. e 1176 II co. C.c.) nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l'interesse dei clienti (v. art. 5 e 21 lett. a del d. lgs. 58/98), non senza dimenticare che la tutela del risparmio è addirittura imposta dall'art. 47 della Costituzione), necessariamente comprendeva l'indicazione, non generica, della natura altamente rischiosa dell'investimento operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dovendosi ritenere, sotto tale profilo, che la banca sia obbligata a conoscere tali dati e, conseguentemente, a riferirli al cliente.

Non vale poi a far ritenere immune da censure il comportamento da parte della banca convenuta la circostanza che il funzionario avesse eventualmente riferito di avere evidenziato la rischiosità dell'investimento anche in relazione al paese emittente e di avere parlato di rating con il cliente: pur prescindendo da ogni considerazione potenziale circa l'attendibilità del teste, va detto che tali avvertenze avrebbero carattere del tutto generico laddove la banca avrebbe dovuto espressamente informare il cliente del fatto che gli analisti del mercato consideravano a rischio il rimborso stesso del capitale.

Né merita adesione la deduzione difensiva dell'istituto secondo cui il risparmiatore sarebbe comunque stato in grado di valutare la pericolosità dell'operazione alla luce delle indicazioni contenute, in particolare, nell'art. 1.3 del documento previsto dall'art. 28 lett. b) del regolamento Consob n. 11522/98, atteso che tali indicazioni hanno carattere generale laddove, si ribadisce, la banca doveva fornire precise indicazioni circa la pericolosità sopravvenute di tale investimento.

Va poi aggiunto che l'art. 23 u.c. del d. lgs. 56/98 pone a carico dei soggetti abilitati

all'esercizio dei servizi di investimento l'onere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta e tale onere probatorio, per quanto sopra osservato, non è stato assolto dalla banca.

IL CASO.it

Appare inoltre fondato il rilievo secondo cui l'istituto avrebbe comunque dovuto segnalare l'inadeguatezza dell'operazione ai sensi dell'art. 29 del regolamento sopra menzionato (c.d. suitability rule) in considerazione della natura altamente rischiosa dei titoli prescelti e della circostanza che i clienti fossero investitori non professionali.

A tale riguardo va rilevato che la banca ha sostenuto di non aver violato la c.d. suitability rule in considerazione della propensione al rischio manifestata dai clienti anche in relazione alla pregressa operatività posto che in precedenza gli attori avevano investito parte dei propri risparmi in gestioni patrimoniali rischiose.

Tuttavia deve ritenersi non provato che il profilo di rischio dei clienti potesse individuarsi in quello puramente speculativo posto che la gestione patrimoniale in precedenza accesa presso la banca riguardava comunque una gestione di tipo bilanciato (caratterizzata dalla presenza di titoli obbligazionari emessi dallo stato).

Per la prima operazione di acquisto la domanda attorea risulta quindi fondata essendo stati dimostrati la violazione, da parte della banca, delle prescrizioni contenute negli artt. 21 t.u.l.f., 28 e 29 reg. Consob in considerazione degli interessi tutelati (diligenza degli intermediari nonché tutela del risparmio) e della natura generale dei siffatti interessi (per l'affermazione di tale principio in termini generali vedasi Cass. 7-3-2001 n. 3272) nonché il danno subito dai clienti concretatosi nella perdita dell'intero investimento posto che, nel dicembre del 2001, è stato sospeso il rimborso delle obbligazioni (c.d. default) e che, ad oltre cinque anni di distanza da

tale fatto, nessuna concreta assicurazione è stata fornita circa un rimborso anche solo parziale dell'investimento.

In ordine all'eccezione secondo cui gli attori sarebbero stati edotti del rischio di effettuare un'operazione aleatoria mediante l'apposizione di una seconda firma sotto la dicitura " E' un'operazione non adeguata in relazione:" il Tribunale rileva che nel doc. 5 prodotto dalla non risulta siglata neppure la casella posta accanto alla frase in questione.

Già tale dato renderebbe priva di valore la firma evidenziata nell'eccezione, perché prima della stessa si legge anche la frase " è un'operazione in cui abbiamo un interesse in conflitto", parimenti non siglata, per cui non è possibile comprendere a quale delle due diciture (operazione non adeguata e in conflitto) la stessa debba riferirsi.

Mancando in ogni caso la specificazione della motivazione della non adeguatezza dell'operazione, perché non risulta barrata alcuna delle caselle sottostanti (all'oggetto, alla situazione finanziaria dell'investitore, alla tipologia nell'investimento etc....), la firma non appare esprimere quell'informazione specifica e quindi adeguata che la legge impone nella materia in esame agli istituti di credito che svolgono attività di intermediazione finanziaria.

In ordine alla quantificazione del danno va rilevato che, in difetto di puntuali indicazioni da parte degli attori, della nota volatilità dei mercati e del fatto che risulta provato come essi prediligessero scelte di investimento non limitate alla mera redditività, manca del tutto la prova che gli stessi, impiegando il capitale in titoli comunque diversi da quelli a più basso rischio, avrebbero senz'altro ottenuto un guadagno.

Poiché l'obbligazione di restituzione dell'importo versato in conseguenza della dichiarazione di nullità dell'ordine di acquisto costituisce debito di valuta avendo ad oggetto, sin dal suo sorgere, il pagamento di una somma di denaro e con essendo stato provato che gli attori abbiano subito un danno ex art. 1224 II co. c.c., ad essi va restituito l'importo di Euro _____ a cui debbono aggiungersi, ex art. 2033 c.c., gli interessi al tasso legale dal 01/09/2000 sino al saldo definitivo non potendosi ritenere che la convenuta, in relazione ai comportamenti sopra censurati, fosse in buona fede.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

- Dichiaro risolto per grave inadempimento della Banca convenuta l'ordine d'acquisto di Euro _____ obbligazioni Argentina 91/4% identificate dal codice _____ impartito il 01/09/00;
- condanna la Banca convenuta a corrispondere agli attori la somma di Euro _____ oltre ad interessi al tasso legale dal 01/09/00 sino al saldo definitivo;
- condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in Euro 5000,00 oltre accessori di legge.

Chiavari, lì 02/02/2007

[IL CASO.it](http://ILCASO.it)


Il Giudice Estensore

Dr. A. Del Nevo

Il Presidente

Dr. ssa M. Albino

MIN. 02/02/07
al PG 16/05/07



IL CANCELLIERE CT

Depositato in Cancelleria

il 16/05/07